NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA DI GESU' CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Art. 12 (Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni)

Istituzione di scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla «Chiesa» il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. 2. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione. 3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parita', potranno usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.

Versione in vigore dal 22 agosto 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni
Estremi	Legge 30 luglio 2012, n. 127
Partizione	Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-chiesa-di/allegato-intesa-repubblica-italiana-e-chiesa-gesu-dei-santi-art-12-istituzione-di-scuole-ed-istituti-di-educazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it